

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“AUTOMATICA PREMIO SU COSTO VIAGGIO”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**
- 3) Modulo di proposta,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “AUTOMATICA PREMIO SU COSTO VIAGGIO”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Sanit-Quen - France

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080

Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 331.468.230.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 117.720.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 160,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE:

- DURATA - TACITO RINNOVO - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE:** si rinvia all'art. D delle "Norme che regolano la convenzione assicurativa".

In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 giorni** prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

- VALIDITA' DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA:** Per la durata delle singole garanzie, si rinvia a quanto disposto all'Art. B delle "Norme che regolano la convenzione assicurativa".

- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA:** La sottoscrizione della polizza collettiva da parte del Contraente comporta l'obbligo di consegna agli assicurati delle condizioni di assicurazione all'atto della prenotazione di ciascun viaggio, con le modalità descritte nell'art. C della polizza di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

ATTENZIONE:

Di seguito vengono presentate le sintesi di tutte le garanzie offerte da AWP P&C S.A..

Per verificare quali siano le effettive garanzie offerte dal Contraente all'Assicurato si raccomanda di prendere visione della Sezione "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative" del Certificato Assicurativo.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

COPERTURE PREVISTE	Rimborso della penale (escluse le quote di iscrizione), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, previste dall'art. 1 della Sezione Annullamento Viaggio.
ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Valgono le Esclusioni descritte all'art. 1 della sezione "Esclusioni e Limitazioni Comuni" (Sezione non presente nelle polizze ANL) ➢ Valgono le Esclusioni descritte all'art. 3 della sezione "Annullamento Viaggio".
LIMITAZIONI PARTICOLARI	<p>Si richiama l'attenzione sulle seguenti AVVERTENZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Qualora l'Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo pre-costituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, fatto salvo quanto riportato all'art. 3 - "Esclusioni". ➢ Qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Verrà applicato lo scoperto indicato all'Art. 2 - Limitazione – della sezione Spese di Annullamento.

INTERRUZIONE SOGGIORNO

COPERTURE PREVISTE	La garanzia copre il rimborso in pro-rata del soggiorno non usufruito nel caso in cui l'Assicurato sia costretto ad interrompere il viaggio per uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> ➢ rientro sanitario; ➢ rientro anticipato a causa di decesso di un familiare.
ESCLUSIONI	➢ Valgono le Esclusioni descritte all'art. 1 della sezione " Esclusioni e Limitazioni Comuni "
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per il caso di rientro sanitario, il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato; ➢ per il caso di rientro anticipato, il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. <p>Si richiama l'attenzione sulla seguente AVVERTENZE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviani/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). ➢ Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Non sono previste franchigie o scoperti.

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

COPERTURE PREVISTE	Messa a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio della struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, così come descritte all'art. 1 della sezione " <i>Interassistance 24 ore su 24</i> " Art. 1.7 - Spese di cura: La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche o al rimborso nei casi e con i limiti espressamente previsti dall'art. 1.7.2 e 1.7.3
ESCLUSIONI	Valgono le esclusioni previste: <ul style="list-style-type: none"> ➢ all'art. 1.2.3 della Sezione "<i>Interassistance 24 ore su 24</i>"; ➢ all'art. 2, nella sezione "<i>Interassistance 24 ore su 24</i>"; ➢ all'art. 1 della Sezione "<i>Esclusioni e Limitazioni Comuni</i>".
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati. Si richiama l'attenzione sulle seguenti AVVERTENZE : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rientro sanitario: Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica. ➢ Rientro della Salma - Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione. ➢ Spese Supplementari di Soggiorno - Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori; ➢ Rientro al Domicilio - Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano; ➢ Invio di medicinali urgenti - L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	➢ Verrà applicata una franchigia fissa di Euro 25

BAGAGLIO

COPERTURE PREVISTE	Indennizzo all'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento (da parte del Vettore, dovuto a incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio) di tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto. L'assicurazione si estende all'intero bagaglio (si rinvia all'art.1 per la definizione dello stesso) ed agli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo aereo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.
ESCLUSIONI	Valgono le Esclusioni previste: <ul style="list-style-type: none"> ➢ all'art. 3 della sezione "<i>Bagaglio</i>"; ➢ all'art.1 della sezione "<i>Esclusioni e Limitazioni Comuni</i>". <p>AVVERTENZA: I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.</p>
LIMITAZIONI PARTICOLARI	➢ Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato i beni elencati all'Art.2.1 della sezione Bagaglio. Si richiama l'attenzione sulla seguente AVVERTENZA : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Art. 2.3: in caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc) l'indennizzo avverrà successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Nessuno scoperto o franchigia.

INFORTUNI DI VIAGGIO

COPERTURE PREVISTE	L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (purché di età non superiore a 75 anni) subisca durante i viaggi (purché non aerei) e relativi soggiorni. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza, entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio si è verificato, la morte o l'invalidità permanente dell'Assicurato.
ESCLUSIONI	Valgono le Esclusioni previste: > all'art. 3 della sezione "Infortuni di Viaggio"; > all'art.1 della sezione "Esclusioni e Limitazioni Comuni".
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Nessuno scoperto o franchigia.

AVVERTENZE SU LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI:

- > i **Capitali assicurati sono riportati in forma schematica nella "TABELLA CAPITALI ASSICURATI"** delle "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative" sono
- > le Esclusioni e le Limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative" sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
- > **MISURE RESTRITTIVE:**
 - a. AWP P&C S.A. non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
 - b. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

- Le modalità di pagamento del premio sono disciplinate dai seguenti articoli delle "Norme che regolano la convenzione assicurativa":

4. Premi**Regolamento premio** (si rinvia all'art. I):

Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, così come convenuto all'art. C, e all'applicazione dei premi riportati sul modello contabile, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolazione premio, che dovrà essere pagata dal Contraente entro i termini previsti dal successivo art. L. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle appendici di regolazione senza che sia pervenuto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE per iscritto un reclamo specifico, le appendici di regolazione stesse si intenderanno approvate dal Contraente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dei conteggi.

Termini di pagamento dei premi (si rinvia all'art. L):

Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente a Allianz Global Assistance sulla base del seguente schema:

- Appendici mensili di Regolazione Premio: entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione;

Trascorsi i termini sopra convenuti Allianz Global Assistance avrà facoltà di agire per il recupero del credito. In caso di mancato pagamento resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D.Lgs. 231/2002.

5. Diritto di Recesso**Risoluzione della convenzione** (si rinvia all'art. M):

Allianz Global Assistance avrà facoltà di risolvere il presente Contratto:

- 1) in caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. I e L per il versamento dei premi dovuti.

Verificato l'inadempimento, Allianz Global Assistance invierà diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata A.R., richiedendo il saldo dei premi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni.

- 2) qualora nei confronti del Contraente e/o dei suoi rappresentanti legali siano emessi provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, di cui all'art. N comma 2.

- 3) in caso di violazione degli obblighi in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D. Lgs. 231/2001, di cui all'art. P.

- 4) In caso di violazione degli obblighi in tema di normativa anti-corruzione, di cui all'art. Q.

In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto:

- a) Allianz Global Assistance non garantirà la copertura assicurativa nei confronti degli Assicurati la cui data di partenza sia successiva alla data in cui si è verificato il recesso;
- b) il Tour Operator si obbliga ad interrompere immediatamente la commercializzazione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**Prescrizione dei Diritti**

Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto**Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del Codice Civile.

8. Regime Fiscale**Trattamento Fiscale applicabile al contratto**

Al contratto sono applicate aliquote di imposta variabili in funzione della garanzia e dei massimali.

9. Sinistri - Obblighi dell'assicurato

- > Per ogni **richiesta di assistenza**, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa al numero indicato nel certificato di Assicurazione** fornendo: dati anagrafici, codice fiscale, numero del Certificato Assicurativo, tipo di intervento richiesto, recapito temporaneo.
- > Per tutte le altre garanzie scrivere entro **5 giorni** a **AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** - Casella Postale 1717 - via Cordusio, 4 - 20123 MILANO, specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato.
- > In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere entro 5 giorni, a **AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** - Casella Postale 1717 - via Cordusio, 4 - 20123 MILANO, allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.

**10.
Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>.

**11.
Arbitrato****Ricorso all'Arbitrato**

Non applicabile al presente contratto

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



GLOSSARIO

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto Di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo:	la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito identificata con marchio Allianz Global Assistance.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Pacchetto turistico:	<p>i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasporto; • alloggio; • servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente alla Società.
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, P.le Lodi 3, 20137 Milano, di seguito denominata Allianz Global Assistance.

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE ASSICURATIVA**A. Oggetto della Convenzione Assicurativa**

Allianz Global Assistance, in ottemperanza dei disposti previsti nella presente Convenzione, si obbliga nei confronti del Contraente a prestare ai Clienti/Viaggiatori (assicurati) che abbiano acquistato un pacchetto turistico organizzato dallo stesso o il solo servizio "trasporto in pullman", le garanzie assicurative incluse in forma automatica nella programmazione così come definite nella sezione "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative".

B. Validità della Convenzione Assicurativa e Limiti di Sottoscrizione

La presente Convenzione si applica a tutti i partecipanti ai pacchetti turistici di cui il Contraente sia l'organizzatore tecnico o al solo servizio "trasporto in pullman" e la cui data di inizio sia prevista nel periodo di validità della stessa, indipendentemente dalla data di prenotazione.

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide:

- a) per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- b) per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia. Le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c) per persone dotate di capacità giuridica all'inizio del viaggio;
- d) esclusivamente per la durata del il pacchetto turistico o del solo servizio "trasporto in pullman" prenotato;
- e) nel limite massimo di **60 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio.

Non è consentita l'emissione di più polizze Allianz Global Assistance a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- f) prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- g) assicurare un viaggio per una durata oltre i **60 giorni** continuativi.

C. Modalità di applicazione della Convenzione Assicurativa

Agli effetti dell'operatività delle prestazioni e garanzie assicurative, il Contraente si obbliga a:

- a) riportare sulle pubblicazioni inerenti i pacchetti turistici (cataloghi, depliant, opuscoli, sito web dell'organizzatore) le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative della presente Convenzione e le modalità di inclusione automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice.

L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna Allianz Global Assistance a riconoscere alcun contributo pubblicitario;

- b) sottoporre il testo di stampa a Allianz Global Assistance, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
- c) trasmettere a Allianz Global Assistance una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;
- d) *prima dell'acquisto del pacchetto turistico* o del solo servizio "trasporto in pullman", portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative;
- e) mettere a disposizione sul proprio sito web le condizioni contrattuali integrali;
- f) *al momento della consegna dei documenti di viaggio e comunque prima dell'inizio dello stesso*, consegnare il Certificato Assicurativo predisposto da Allianz Global Assistance, riportante le conformi condizioni che regolano le garanzie assicurative. Detto documento assume veste contrattuale;
- g) *all'atto della prenotazione di ciascun viaggio*, trasmettere a Allianz Global Assistance i seguenti dati:
 - sigla e numero del Certificato Assicurativo emesso per il singolo partecipante. Può essere emesso anche un Certificato per gruppo, a condizione che la fascia di costo viaggio, la durata e la destinazione siano le medesime per tutti i partecipanti;
 - elenco dei nominativi degli assicurati partecipanti (rooming list);
 - data di inizio e fine viaggio;
 - destinazione del viaggio.
 - costo del viaggio (esclusa la quota di iscrizione);
 - premio assicurativo pagato.

L'esatta comunicazione dei dati degli Assicurati costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni/garanzie. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente a Allianz Global Assistance di nominativi assicurati o di disaccordo in merito alle comunicazioni degli Assicurati, Allianz Global Assistance provvederà in ogni caso ad erogare le prestazioni/garanzie di polizza agli Assicurati e resteranno a carico del Contraente gli eventuali costi sostenuti da Allianz Global Assistance per la fornitura di tali prestazioni/garanzie.

D. Proroga della Convenzione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 giorni** prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di disdetta, la Società terrà in copertura fino al termine della programmazione in corso tutti i viaggiatori/clienti del Contraente i cui viaggi/soggiorni abbiano avuto inizio anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il Contraente abbia versato i premi dovuti.

Il Contraente, per tutta la durata del presente contratto, si impegna a non stipulare contratti od accordi con altre Organizzazioni o Compagnie di Assicurazione per gli stessi rischi coperti da Allianz Global Assistance.

E. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato devono essere fatte per iscritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

Mod. 3885_C.G.A._Automatica_premio su costo viaggio_Ed.2016_ Pag. 1 a 3

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité des
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



Se esse hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti o modifiche, queste, per essere valide, devono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e dal Contraente/Assicurato.

F. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

G. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

H. Foro Competente

Per tutte le controversie tra la Società e la Parte attrice, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

I. Regolamento premio

Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, così come convenuto all'art. C, e all'applicazione dei premi riportati sul modello contabile, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolazione premio, che dovrà essere pagata dal Contraente entro i termini previsti dal successivo art. L.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle appendici di regolazione senza che sia pervenuto a Allianz Global Assistance per iscritto un reclamo specifico, le appendici di regolazione stesse si intenderanno approvate dal Contraente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dei conteggi.

L. Termini di pagamento dei premi

Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente a Allianz Global Assistance sulla base del seguente schema:

- *Appendici di Regolazione Premio:* entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione; Trascorsi i termini sopra convenuti Allianz Global Assistance avrà facoltà di agire per il recupero del credito. In caso di mancato pagamento resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D.Lgs. 231/2002.

M. Risoluzione della convenzione

Allianz Global Assistance avrà facoltà di risolvere il presente Contratto:

1) in caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. I e L per il versamento dei premi dovuti. Verificato l'inadempimento, Allianz Global Assistance invierà diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata A.R., richiedendo il saldo dei premi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni.

2) qualora nei confronti del Contraente e/o dei suoi rappresentanti legali siano emessi provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, di cui all'art. N comma 2.

3) in caso di violazione degli obblighi in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – D. Lgs. 231/2001, di cui all'art. P.

4) In caso di violazione degli obblighi in tema di normativa anti-corruzione, di cui all'art. Q.

In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto:

- Allianz Global Assistance non garantirà la copertura assicurativa nei confronti degli Assicurati la cui data di partenza sia successiva alla data in cui si è verificato il recesso;
- il Tour Operator si obbliga ad interrompere immediatamente la commercializzazione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

N. Misure Restrittive (sanctions limitations exclusion clause)

1) Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo.

2) Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità Internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti.

O. Verifiche e controlli

Allianz Global Assistance, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Tour Operator, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione. Il Tour Operator si impegna a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance e dei suoi rappresentanti autorizzati, durante l'orario di ufficio, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, e presso la sede del Tour Operator, i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator stesso e utili a Allianz Global Assistance per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.

P. Decreto Legislativo 231/2001

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, la Società, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle stesse o di una delle loro unità organizzative, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001, senza tuttavia che tale dichiarazione e garanzia comporti che le Società o tutti i predetti soggetti possano essere considerati, per quanto riguarda le Società, compresi tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto 231/2001.

Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti, ciascuna delle quali sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Q. Ottemperanza alle norme anti-corruzione

Le parti dichiarano e garantiscono che durante l'attività di negoziazione e formazione della presente Convenzione, come pure durante e dopo l'esecuzione della stessa, hanno integralmente rispettato e rispetteranno le seguenti regole di condotta:

- le parti non devono effettuare alcuna offerta, pagamento, promessa di pagamento o autorizzazione al pagamento di qualsiasi somma di denaro, anche a titolo di commissione, trattenuta o altro titolo, o effettuare alcuna donazione, regalia, promessa di dare o fare, o autorizzare la dazione di alcunché di valore a qualsiasi pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, funzionario pubblico o loro famigliari, a qualunque partito politico od esponente di partito, o a

Mod. 3885_C.G.A._Automatica_premio su costo viaggio_Ed.2016_ Pag. 2 a 3

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité des
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza

Generale per l'Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



qualsiasi rappresentante di impresa pubblica e a qualunque terzo anche privato, con lo scopo di indebitamente influenzare il destinatario, oppure di ottenere o mantenere rapporti di affari, commesse o contratti, o altrimenti procurarsi qualsiasi illegittimo vantaggio nella propria attività;

- le parti non devono permettere o autorizzare che sia svolta alcuna azione, comprese le attività contemplate nel proprio oggetto sociale, nonché quelle previste dal presente Contratto, che potrebbe causare la violazione da parte di entrambe della normativa Anti-corruzione;

- le parti devono dichiarare tutti i pagamenti che le stesse hanno effettuato, sono obbligate ad effettuare o intendono effettuare a favore di qualsiasi agente, broker, mediatore o altro intermediario, in connessione con l'oggetto del presente Contratto e con la stipula ed esecuzione del medesimo;

- ciascuna parte non può offrire, promettere o accordare all'altra, o ad alcun dipendente o amministratore delle medesime coinvolto nella conclusione o nell'esecuzione del presente Contratto, o a qualunque terzo, nessuna liberalità, donazione, regalia o somma di denaro, anche sotto forma di beni e/o servizi, materiali o immateriali, al fine di ottenere o prorogare la stipulazione di un contratto tra le parti.

Ciascuna parte non può nemmeno accordare all'altra, o ai suoi amministratori o dipendenti, alcun trattamento più favorevole dell'ordinario, al fine di ricevere qualsivoglia illegittimo vantaggio

nell'affidamento di una commessa, compreso il presente Contratto e la sua esecuzione;

- qualora ciascuna delle Parti venga a conoscenza di qualsiasi condotta posta in essere da alcuno dei propri dipendenti, amministratori, agenti, rappresentanti, subappaltatori o terzi contraenti che costituisca corruzione o sia comunque non in linea con quanto previsto dalla presente clausola, o qualora ciascuna delle parti abbia uno specifico e motivato sospetto del verificarsi di una simile condotta, essa deve immediatamente informare in proposito l'altra parte.

R. Privacy

Le Parti, nell'adempimento dei propri vincoli contrattuali, si impegnano ad osservare le disposizioni in materia di privacy, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dandosi reciprocamente atto che i propri dati personali verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali relativi ai Beneficiari del servizio si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, impedendo l'accesso alle informazioni da parte di Terzi non autorizzati.

I dati personali oggetto del trattamento saranno custoditi e controllati da entrambe le parti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. Le Parti si impegnano ad osservare scrupolosamente il sopracitato D.Lgs.196/2003 ed ad adempiere a tutte le disposizioni di Legge. Le Parti si impegnano a non comunicare, diffondere o trasferire i dati personali di cui venisse a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo.

S. Tabella penali di recesso applicate dal contraente

Le condizioni contrattuali tutte della presente convenzione sono state valutate sulla scorta delle penali applicate dal Contraente e riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell'organizzatore.

Pertanto, Allianz Global Assistance ammetterà ad indennizzo le richieste di risarcimento fino alla concorrenza delle penali effettive applicate dal Contraente.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

Le garanzie sono prestate in conformità alla normativa riportata sul Certificato Assicurativo che assume veste contrattuale e forma parte integrante del presente contratto, come da Allegato n. 1.

Mod. 3885_C.G.A._Automatica_premio su costo viaggio_Ed.2016_ Pag. 3 a 3

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurate,
Elenco I



ALLEGATO N. 1

CERTIFICATO ASSICURATIVO "AZ-TOP40"

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia utilizzato per la comunicazione diretta al consumatore finale.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto Di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo:	la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito identificata con marchio Allianz Global Assistance.

GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto - L'assicurazione rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota d'iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio od al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- 1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare.
- 1.2 - Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Assicurati minorenni.
- 1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare.
- 1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell'Assicurato.
- 1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato.
- 1.6 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione.
- 1.7 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.

1.8 - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio.

1.9 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore.

1.10 - Furto di documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista.

Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli Assicurati vi siano dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la contemporanea rinuncia dell'eventuale baby-sitter, purché assicurata ed espressamente segnalata sulla conferma di prenotazione.

Art. 2 - Limitazione - In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al **10%** dell'importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di **€50**.

Art. 3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art.1)

3.1- Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nel penultimo capoverso dell' art. 1), come pure le malattie croniche. E' escluso lo stato di gravidanza.

3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6.

3.3 - Qualora l'Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate negli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.10 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.

3.4 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.

In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 4 - Interruzione Soggiorno

In caso di:

- a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance, alla voce "Rientro Sanitario" oppure
- b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance alla voce "Rientro Anticipato"

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato;
- per il caso previsto al punto "b" il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.

Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Art. 1 - L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:

1.1 - Consulenza Medica - qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

1.2 - Rientro Sanitario

1.2.1 - Trasporto al Centro medico - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

1.2.2 - Rientro Sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale

Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto Interassistance/Disposizioni Comuni. Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.

1.2.3 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art.1)

Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.

1.3 - Rientro della Salma - Allianz Global Assistance in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.

1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio assicurato - A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di **€ 150** per persona (massimo 2 persone).

1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.

1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.

1.7 - Spese di Cura

1.7.1 - Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:

- al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.

1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a **€ 200** per i viaggi all'estero e **€ 50** per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a **€ 100** per i viaggi all'estero e fino a **€ 50** per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio, saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a **€ 100** per i viaggi all'estero e fino a **€ 50** per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di **€ 25** a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene richiesto il rimborso. In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.

1.7.3 - Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di **€ 1.000** per i viaggi all'estero e **€ 500** per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global Assistance rimborsa fino alla concorrenza di **€ 100** le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.

1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

1.10 - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di un Familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di **€ 800** per i viaggi all'estero e **€ 250** per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.

1.11 - Invio Medicinali urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Allianz Global Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.

1.12 - Invio Messaggi urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.

1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di **€ 100**.

1.14 - Interprete a disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di **€ 500**.

1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, previa garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di **€ 2.500** per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.

1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di **€ 2.500**. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Allianz Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

1.17 - Protezione Documenti - Nel caso in cui siano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni o traveller's chèques dell'Assicurato Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti di Credito competenti, affinché questi possano intraprendere le azioni del caso a tutela dell'Assicurato.

Art. 2 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art. 1)

Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- a) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato; malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- c) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- d) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa.
- e) partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
- f) infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
- g) cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
- h) acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- i) interventi o applicazioni di natura estetica;
- j) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- k) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.

Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:

- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:

- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

BAGAGLIO

Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento (da parte del Vettore, dovuto a incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio), tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
- b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
- c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
- d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 100**, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.

Art. 2 - Limitazioni

2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al **50%** dell'intero capitale assicurato:

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di **€ 50**. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Art. 3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art. 1)

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi;
- b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni provocati dall'Assicurato;
- d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- e) i danneggiamenti diversi da quelli elencati nell'oggetto della prestazione;
- f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- i) le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
- j) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
- k) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

Art. 2 - Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 1, Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni in caso di:

- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

Art. 3 - Misure restrittive

- a) Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
- b) La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI - (validi per tutte le garanzie)

Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:

- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro **5 giorni** a **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro:

ANNULLAMENTO VIAGGIO

In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere entro **5 giorni**, a **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717), allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n 111 del 17.3.95, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del Viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio (biglietti, voucher, visti, ecc.).

In caso di interruzione del soggiorno per motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usufruito dovrà essere inviata entro **5 giorni** dal rientro, per iscritto, a **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717).

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24

Dati Indispensabili all'Intervento

E' assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:

- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero di polizza evidenziato sul Certificato Assicurativo
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) dove richiamare.

Consulenza Medica/Rientro Sanitario

Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.

Spese di Cura

Conservare ed inviare entro **5 giorni** a **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

BAGAGLIO

In caso di Danni subiti in Aeroporto:

- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltre sempre reclamo scritto al Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.

In caso di Danni subiti in altre Circostanze:

sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltre sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.

In ogni Caso: notificare il danno scrivendo entro **5 giorni** a **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato nel luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Destinazione del Viaggio	<i>Italia</i>	<i>Europa/Mondo</i>
Annullamento Viaggio	Fino al costo totale del viaggio	
Spese di Cura	€ 1.000	€ 20.000
Bagaglio Furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna e/o danneggiamento	€ 500	€ 500

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 1717
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e il Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato Assicurativo è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato Assicurativo

DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'ASSICURAZIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO E PER IL QUALE È STATO RILASCIATO IL PRESENTE CERTIFICATO, FINO AD UN MASSIMO DI 60 GIORNI.